

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

PRINCIPI DI INGEGNERIA FORENSE

*La consulenza tecnica
nei procedimenti di istruzione preventiva*



Pippo Sergio Mistretta
ingegnere forense
p.mistretta1@virgilio.it

La consulenza tecnica nei procedimenti di istruzione preventiva

Il Codice di procedura civile prevede due procedimenti cautelari di particolare interesse per l'ingegnere forense:

- **l'accertamento tecnico preventivo** di cui all'art. 696 c.p.c.;
- **la consulenza tecnica preventiva** ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696 bis c.p.c. **[1]**.;

Entrambi gli articoli riguardano la possibilità di richiedere una CTU per accertare fatti specifici e presentano aspetti peculiari e comuni

[1] Introdotto dalla legge 80/2005.

L'accertamento tecnico preventivo

- A norma dell'art. 696 c.p.c., *“chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, [...], che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale”*.

L'accertamento tecnico preventivo (ATP) è dunque il mezzo istruttorio attraverso il quale si soddisfa l'esigenza di un soggetto, che si ritiene leso da comportamenti comunque riconducibili a terzi, di poter attivare un accertamento tecnico al fine di ottenere immediatamente una verifica delle cause di vizi e difetti riguardanti - ad es. - lavori dati in appalto per la costruzione di un fabbricato o per valutare la consistenza dei danni arrecati ad un immobile od ad un bene mobile di sua proprietà.

L'accertamento tecnico preventivo

Risponde all'esigenza di permettere alle parti il diritto di preconstituire una prova prima e al di fuori del processo previa la nomina di un CTU e la fissazione della data d'inizio delle operazioni da parte del giudice.

Per quanto attiene alla natura dell'accertamento tecnico, una recente sentenza della S.C.^[1] ha osservato che *“se è pur vero che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, che, suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, [...], è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, [...] possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell'uno o dell'altro assunto.”*

[1] Cass.Civ., II Sez., n. 2800 del 6 febr. 2008

L'accertamento tecnico preventivo

Lo strumento dell'ATP nasce quindi per consentire alle parti, nel rispetto del contraddittorio, di cristallizzare cautelatamente in un verbale una situazione in vista di un eventuale giudizio.

- La novità introdotta dall'art. 696 bis c.p.c è quella di prevedere uno **sganciamento dell'istituto dell'ATP dai presupposti dell'urgenza** individuando talune circostanze in cui la necessità dell'istante non è tanto quella di costituire una prova prima del processo, quanto, piuttosto, quella di poter disporre di un diretto ed effettivo strumento di tutela del diritto lesa.
- L'ATP assume quindi anche una **funzione conciliativa**, nel senso che la formazione della prova non è vista come strumentale a garantire la effettività della tutela giurisdizionale attraverso il processo di merito, ma come strumento per addivenire ad una soluzione conciliativa della lite.

Questa seconda anima dell'istituto finisce per conferire all'ATP una funzione analoga a quella della **consulenza tecnica preventiva** di cui si dirà appresso.

La consulenza tecnica preventiva

- La disciplina della consulenza tecnica preventiva è contenuta integralmente nel **nuovo art. 696-bis del Codice di procedura civile** che esordisce prevedendo l'espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva, sciogliendo lo strumento processuale dai limiti dettati da esigenze di natura cautelare e finalizzandolo all'accertamento e alla relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

La consulenza tecnica preventiva


- Questo nuovo istituto rappresenta un importante **strumento alternativo di composizione delle controversie** ed è stato visto dal legislatore come un meccanismo processuale di tipo conciliativo atto a risolvere le liti.

Con l'intento di porre argine al proliferare del contenzioso giudiziario civile, si è data facoltà alla parte attrice di convenire la controparte innanzi a un giudice nel tentativo di concordare negoziabilmente una soluzione della controversia avvalendosi della consulenza di un terzo, **esperto in materia e neutrale in quanto nominato dal giudice.**

La consulenza tecnica preventiva

- Si profila in questo caso **una funzione di tipo persuasivo** del consulente tecnico che viene chiamato dal giudice per formulare una valutazione in grado di far convergere il consenso delle parti verso la conciliazione **prima** del processo.
- In questa veste, il consulente tecnico è investito di funzioni ben più ampie di quanto non avvenga nella consulenza tecnica d'ufficio. Nella consulenza preventiva, infatti, il perito non svolge le funzioni di semplice ausiliario del giudice, ma **è come se fosse investito dell'intera procedura.**
- La funzione persuasiva attribuita al consulente si eserciterà in tal caso privilegiando la ricerca di una soluzione condivisa dalle parti **anche al di là delle risultanze delle verifiche oggettive sugli elementi a disposizione, persino a scapito del rigore scientifico.**

La consulenza tecnica preventiva

- Appare quindi corretto (e funzionale all'incarico) che il consulente espliciti il tentativo di conciliazione **durante** le operazioni peritali, ponendo attenzione alle posizioni e alle pretese delle parti che egli tenterà di avvicinare sino a condurle entro i termini dell'accordo che esprimerà nella sua relazione finale.
 - In definitiva, il consulente incaricato porterà a conclusione l'iter del procedimento con la redazione di un **processo verbale** contenente la conciliazione delle parti.
- 

La consulenza tecnica preventiva

- Schema di processo verbale -

TRIBUNALE di

Oggetto: Causa civile rubricata al RGC n. / promossa da contro

PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE

In data, presso lo studio tecnico, si sono riuniti i sigg.:

- ing., CTU incaricato dal Tribunale di, nell'udienza del
- sig., parte attrice, assistito dal proprio legale avv.
- sig., parte convenuta, assistito dal proprio legale avv.

PREMESSO

- che le parti, per mezzo dei rispettivi legali ricorrevano presso il Tribunale di per richiedere la nomina di un CTU ai sensi dell'art. 696-bis al fine di veder riconoscere in giudizio le rispettive posizioni ed interessi;
- che il Tribunale, accettando l'istanza proposta, disponeva la consulenza tecnica preventiva atta ad accertare le questioni di natura tecnica formanti l'oggetto della controversia e precisamente
- che nel corso degli accertamenti effettuati dal consulente emergevano elementi tali da far ritenere sussistenti le condizioni essenziali per addivenire ad una composizione consensuale della lite,

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

le parti, dopo ampia e puntuale disamina degli elementi e delle condizioni formanti la proposta di conciliazione formulata dal consulente tecnico, si impegnano a comporre in via transattiva la controversia insorta obbligandosi a rispettare quanto riportato negli articoli seguenti:

Articolo 1. La parte attrice, a propria cura e spese si impegna, a

Articolo 2. La parte convenuta, a propria cura e spese si impegna, a

Articolo 3. Tutti gli interventi indicati saranno condotti nei tempi e nei modi concordati tra le parti e comunque dovranno concludersi entro e non oltre la data del

Articolo 4. Con la sottoscrizione del presente processo verbale di conciliazione, ciascuna parte sosterrà gli onorari e le spese del proprio legale e consulente tecnico mentre il compenso del CTU sarà liquidato con ordinanza del Giudice a seguito del deposito del presente verbale.

Articolo 5. La causa pendente nanti il Tribunale di, come sopra rubricata al RGC. n. verrà abbandonata per non essere più riassunta.

Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere e domandare l'una dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione dedotti nel presente giudizio.

Il CTU rende noto infine che, contestualmente al deposito del presente verbale di conciliazione, richiederà al Giudice di essere esonerato dal produrre relazione.

I legali delle parti sottoscrivono il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 della legge professionale.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

LE PARTI	I DIFENSORI
IL CTU	

La consulenza tecnica preventiva

Sono da rimarcare due questioni:

- la consulenza tecnica preventiva ha la funzione di consentire il formale espletamento di un tentativo pre-giudiziale di conciliazione e, pertanto, **la procedura stessa dovrà essere interrotta nel caso in cui il soggetto chiamato a partecipare alla procedura non intenda prendervi parte;**
- nell'ipotesi di mancata conciliazione preventiva, la norma riconosce alle parti la facoltà di chiedere l'acquisizione agli atti della relazione depositata dal consulente, ma, in tal caso, la relazione di consulenza formata nel procedimento ex art. 696-bis ha il valore di un mero atto di istruzione preventiva e non può produrre i medesimi effetti della relazione di CTU.

Nella consulenza tecnica preventiva è riconosciuta infatti all'esperto la possibilità di travalicare i limiti della propria competenza professionale e di allontanarsi dalla semplice descrizione di fatti e dalla valutazione tecnica dei relativi processi eziologici e gli è consentito di esprimersi circa l'accertamento e la determinazione di crediti. Si tratta, cioè, di attività giuridica che, nel processo di cognizione, è di competenza esclusiva del giudice.

Nella procedura preventiva, tale funzione è attribuita al consulente proprio perché il relativo esercizio avviene in forma di ipotesi conciliativa che può anche non scaturire da un approccio rigorosamente scientifico.